'AULA B'

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:

Dott.ssa LUCIA ESPOSITO – Presidente –
Dott.ssa FABRIZIA GARRI – Consigliera –
Dott.ssa GABRIELLA MARCHESE – Consigliera –
Dott. ALESSANDRO GNANI – Consigliere –
Dott. ANGELO CERULO – Consigliere Rel. –

R.G.N. 5718/2026
Cron.
Rep.
C.C. 15/9/2026

Provvedimento di sospensione. Condizione di proponibilità. Ricorso ex art. 42 c.p.c.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5718-2026 proposto da

[redacted] rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dall'avvocato FRANCESCO AGNELLO, con domicilio eletto presso l'indirizzo PEC del difensore

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, MASSIMO BOCCIA NERI ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura centrale, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29

– controricorrente –

per la cassazione dell'ordinanza di sospensione del giudizio, pronunciata dal TRIBUNALE DI AGRIGENTO e depositata il 6 marzo 2026 (R.G.N. [redacted]).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2026 dal Consigliere Angelo Cerulo.

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dottoressa TIZIANA ORRÙ, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

FATTI DI CAUSA

1.– Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Agrigento ha sospeso il giudizio promosso dal signor [redacted] al fine di contestare la richiesta di restituzione dell'importo di Euro [redacted] corrisposto dall'INPS a titolo di maggiorazione sociale, e ha assegnato al ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni per presentare il ricorso amministrativo secondo le modalità telematiche prescritte nel provvedimento impugnato.

A fondamento di tali statuizioni, il Tribunale di Agrigento ha osservato che è stato lo stesso ricorrente a proporre ricorso amministrativo contro il provvedimento dell'Istituto, senza ottemperare alle modalità telematiche che tale provvedimento indica come vincolanti. Non risulta, pertanto, soddisfatta «la condizione di procedibilità della domanda azionata in via giudiziaria» (pagina 1 dell'ordinanza).

2.– Il signor [redacted] impugna il provvedimento di sospensione con istanza di regolamento di competenza (art. 42 cod. proc. civ.), affidata a sei motivi e illustrata da memoria in prossimità della trattazione camerale.

3.– L'INPS resiste all'impugnazione con controricorso.

4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio (art. 375, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.).

5.– La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

6.– All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.– Il ricorso per regolamento di competenza si articola in sei motivi, che si possono così compendiare.

1.1.– Con il primo motivo, il ricorrente evidenzia che nessuna condizione di procedibilità è prevista per l'assegno sociale, prestazione

assistenziale regolata *ex novo* dall'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed estranea all'elenco tassativo di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che contempla il ricorso amministrativo per la diversa prestazione della pensione sociale.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente censura l'ordinanza per aver applicato a una domanda di accertamento negativo dell'indebito assistenziale dedotto dall'Istituto una condizione di procedibilità inscindibilmente connessa, per contro, alle pretese avanzate dal privato, con conseguente violazione dell'art. 443 cod. proc. civ. e dell'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

1.3.- Con il terzo motivo, il ricorrente addebita all'ordinanza impugnata di aver negato la validità di un ricorso inviato via PEC all'indirizzo ufficiale dell'Istituto e conforme alle prescrizioni degli artt. 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

1.4.- Con la quarta critica, il ricorrente censura l'ordinanza di sospensione per aver omesso di rilevare l'avveramento della condizione di procedibilità, in virtù del decorso dei termini massimi per la definizione del procedimento amministrativo.

1.5.- Con la quinta censura, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione apparente e di ultrapetizione, sotto il profilo dell'acritica condivisione delle istruzioni interne dell'Istituto e dell'estensione delle tassative cause d'improcedibilità all'inosservanza delle istruzioni fornite da una parte del giudizio, senza neppure sollecitare a tale riguardo l'indispensabile contraddittorio.

1.6.- Con il sesto mezzo, il ricorrente deduce, infine, violazione dell'art. 443 cod. proc. civ. e dell'art. 8 della legge n. 533 del 1973, e lamenta che il Tribunale abbia disposto una sospensione sfornita di ogni fondamento normativo e abbia così arbitrariamente precluso l'accesso alla giurisdizione, in contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

2.– Il ricorso è ammissibile.

2.1.– Come rimarca la Procura Generale (pagina 2 della memoria scritta), il regolamento di competenza può essere esperito contro tutti i provvedimenti che, pur fondati su norme diverse dall'art. 295 cod. proc. civ., arrestino il corso del processo al di fuori delle ipotesi tipizzate *ex lege*, subordinandone la ripresa alla definizione di un diverso procedimento o all'avveramento di una condizione esterna (Cass., S.U., 1° ottobre 2003, n. 14670).

Tali presupposti si riscontrano nel caso di specie.

Come ha rilevato il ricorrente (pagine 5 e seguenti del ricorso) l'ordinanza impugnata non è riconducibile alle fattispecie tipiche di sospensione *ex lege* e ha determinato una battuta d'arresto del giudizio analoga a quella correlata ai provvedimenti di cui all'art. 295 cod. proc. civ.

2.2.– Inoltre, si rivela concreto e attuale l'interesse a rimuovere tale causa di sospensione, alla luce delle circostanze dedotte dal ricorrente nella memoria illustrativa (pagina 1) al fine di contrastare le eccezioni formulate *in limine* dall'Istituto.

Il giudizio, invero, è sospeso ai sensi dell'art. 48 cod. proc. civ., in considerazione della richiesta di regolamento pendente, e permane, pertanto, intatto l'interesse del ricorrente a ottenere una statuizione di questa Corte sulla legittimità della sospensione *medio tempore* disposta dal Tribunale in relazione alla necessità di una previa rituale domanda amministrativa.

Né si può ravvisare alcun contegno univoco di acquiescenza o di rinuncia all'impugnazione, che valga a escludere *per tabulas* l'interesse a coltivare l'odierna istanza.

3.– Il ricorso è fondato, nei termini di séguito esposti.

3.1.– Hanno rilievo pregiudiziale e si dimostrano dirimenti le ragioni enunciate a sostegno del secondo motivo, come anche la Procura Generale ha puntualizzato nella memoria.

Firmato Da: LUCIA ESPOSITO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4f7c03e6a599eaa

La necessità della previa domanda amministrativa (art. 443 cod. proc. civ. e art. 7 della legge n. 533 del 1973), a pena d'improponibilità dell'azione svolta in sede giudiziaria (Cass., S.U., 5 agosto 1994, n. 7269), si ravvisa ogniqualvolta «sia fatto valere verso l'ente previdenziale un diritto dapprima non riconosciuto o esercitato, e ciò al fine di consentire, con effetto deflattivo rispetto al contenzioso giudiziario, l'antecedente valutazione amministrativa della pretesa» (Cass., sez. lav., 22 novembre 2018, n. 30283, punto 2.1. delle *Ragioni della decisione*).

Tali presupposti si devono intendere con rigore, in quanto le condizioni di proponibilità limitano pur sempre il diritto di azione (art. 24 Cost.), e non sussistono allorché «l'azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell'ente previdenziale (ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito)» (sentenza n. 30283 del 2018, cit., il già richiamato punto 2.1. delle *Ragioni della decisione*)

3.2.– Nelle ipotesi menzionate, l'oggetto del contendere è stato già vagliato dall'ente previdenziale e si affievolisce quell'esigenza deflattiva che l'Istituto pone in risalto nel controricorso (pagina 4), senza confutare, tuttavia, in modo decisivo gli argomenti ribaditi nella sentenza n. 30283 del 2018, allo scopo di delimitare la *ratio* e l'àmbito applicativo della condizione di proponibilità.

Né giova obiettare che la domanda amministrativa è stata comunque avanzata dal ricorrente, in quanto la disciplina delle condizioni di proponibilità ha carattere cogente e non è rimessa alla scelta della parte di privilegiare o meno il preliminare esame amministrativo dell'istanza.

3.3.– Restano assorbiti gli ulteriori profili devoluti a questa Corte.

4.– Dai rilievi svolti discendono l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza di sospensione, con la prosecuzione del

giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento, cui occorre rimettere la causa anche per la disciplina delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza e, per l'effetto, annulla l'impugnata ordinanza di sospensione, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi all'adìto Tribunale di Agrigento, cui rimette la causa anche per la disciplina delle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del 15 settembre 2026.

La Presidente
Lucia Esposito